

TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
SEZIONE LAVORO

Dep. 22-8-16
rpf

Ricorso ex artt. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.

e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica in forma straordinaria ex art.

151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati

PER

La Prof.ssa **PROZZILLO Anna Rita**, nata a Benevento il 21.04.1967 ed ivi residente al Viale Mellusi n°83, cod. fisc.: PRZNRT67D61A783U, rappresentata e difesa - giusta mandato in calce al presente atto - dall'Avv. **Maria Maio** (C.F.: MAIMRA70D49A783I; fax n°0824.310440; indirizzo e-mail: avv.maio@alice.it - avvmariamaio@puntopec.it) del Foro di Benevento, presso il cui studio in Benevento, alla Via A. Gramsci n°12, elettivamente domicilia per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.**, cod. fisc.: 92012810708, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede in (86100) Campobasso alla Via G. Garibaldi 124
- 2) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 92024670702, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede in (86100) Campobasso alla Via G. Garibaldi 124
- 3) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, in persona del suo legale**



rappresentante p.t., cod. fisc.: 92024670702, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Campobasso alla Via G. Garibaldi 25

- 4) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE CAMPOBASSO, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 92024670702, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede in (86100) Campobasso alla Via G. Garibaldi 124
- 5) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE CAMPOBASSO, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 92024670702, con sede in Campobasso alla Via G. Garibaldi 25
- 6) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 8015252500106, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede in (86100) Campobasso alla Via G. Garibaldi 124
- 7) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, UFFICIO II, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 8015252500106, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, con sede in (86100) Campobasso alla Via G. Garibaldi 124
- 8) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, UFFICIO II, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA, in persona del suo legale rappresentante p.t.**, cod. fisc.: 8015252500106, domiciliato in (16122) Genova (GE) alla Via Assarotti 38

E NEI CONFRONTI DI

TUTTI GLI INSEGNANTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase – punto C dell'art. 6 CCNI) e per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per



l'anno scolastico 2016/2017, per la classe di concorso **A019 (ora A046) – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO** che, in virtù del corretto inserimento di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero dalla medesima scavalcati in graduatoria, per punteggio

Premesso che

- la ricorrente è docente di ruolo nella materia delle "*Discipline Giuridiche ed Economiche - Classe di Concorso A019 (ora A046)*" nella Scuola Secondaria di II° grado ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di concorso pubblico bandito con DDG del 1° aprile 1999; conseguentemente, è stata immessa in ruolo nella Scuola Secondaria di II° grado con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 per la classe di Concorso A019, oggi A046 (Discipline Giuridiche ed Economiche), a seguito della Legge n°107/2015 (Fase C) con assegnazione della sede presso il Liceo Scientifico "Alfano da Termoli", in Termoli (CB) – Molise Ambito 0002, ove ha prestato servizio dal 28.11.2015 al 31.08.2016 (*all. nn°1-2-3*);
- ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, come previsto dalla suddetta Legge e dal CCNI sulla mobilità scuola dell'8/4/2016, per ottenere la sede definitiva su una scuola, ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole dello stesso Comune, ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito" (*all. n°4*);
- ha presentato la relativa istanza (*all. n°5*) e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 17 punti, secondo le tabelle annesse al contratto;
- in data 13.08.2016, il MIUR ha comunicato alla ricorrente quale "*nuova*" sede di assegnazione scolastica quella della **Liguria-Ambito 0003-Provincia di Genova**, peraltro indicata solo tra le ultime province (*si badi bene: province e NON ambiti, precisamente al n°149 ordine cronologico*) nell'elenco delle preferenze compilate nella domanda di mobilità, laddove – in via prioritaria – ha prescelto gli Ambiti della Campania e del Molise (*all. n°6*);



- dalla pubblicazione degli elenchi nazionali e provinciali dei trasferimenti l'istante ha finanche constatato la sussistenza di posti vacanti (rectius: *non assegnati*) per la classe di concorso A019 in alcune province dalla medesima "prescelte" con precedenza rispetto a quella assegnatale, in particolare: Toscana-Prato-Ambito TOS0000023, **posti n°2** ed Emilia Romagna-Reggio Emilia-Ambito EMR0000018, **posti n°1 (all. n°7)**;
- in data 22.08.2016, ritenendo di dover evidenziare tale anomalia, ha presentato istanza per tentativo di conciliazione ex artt. 135 e ss. CCNL 29/11/2007 dinanzi l'ATP di Campobasso-USR Molise, rimasto tuttora inevaso; (**all. n°8**);
- ha finanche richiesto l'assegnazione provvisoria in Campania, provincia di Benevento, e l'utilizzazione provvisoria in Molise, provincia di Campobasso (**all. nn°9-10**);
- alla luce del mancato accoglimento delle istanze sopra esposte, per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del MIUR, la prof.ssa Prozzillo si vede ora costretta a proporre ricorso dinanzi l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

DI TUTTI GLI ATTI E DETERMINAZIONI COMPIUTI PER VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ERRORE MATERIALE NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI TRASFERIMENTI CON RIDETERMINAZIONE PREVIA SOSPENSIVA, per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE.

§.1 - Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente lite riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione, come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.



Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in particolare l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola (all. n°11).

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto Scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto, ad oggi, è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto Scuola, anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente), secondo il quale - anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione - è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (l'inserimento nelle graduatorie di mobilità) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento - nella seppur avulsa graduatoria - dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate), rappresenta una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente *revirement* giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n°1406 e 2 aprile 2012, n°1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (C. Stato, VI, n°1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto



ministeriale n°62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure stringatamente, nella sentenza n°1953/2012, viene infatti chiarita *"la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati."*

Dunque, il provvedimento relativo al trasferimento - a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente concerne la lesione di un diritto soggettivo al corretto inserimento nella graduatoria di trasferimento - è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere tutte le questioni inerenti le graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione e/o provvedimenti di mobilità, affermano tout court che *"sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n°15; TAR Lazio - Sez. III, 3 giugno 2014 n°5875 e 17.04.2014 n°4202; TAR Lombardia - Sez. III, 13.03.2014 n°629; Consiglio di Stato, Sez. VI, n°5794 del 24.11.2014; Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n°16756 del 23.7.2014; TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n°4337 del 19.4.2014; Consiglio di Stato, Sez. VI, n°5953 del 11.12.2013; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n°11; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 29/07/2009, n. 1409; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26/01/2009, n. 613; Cass., SS.UU. 13.02.2008, n°3399).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

§.2 - Sulla competenza territoriale



Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Termoli è la sede ove prestava servizio l'odierna ricorrente al momento del trasferimento, giusto l'art. 413 co. 2, 3 e 5 c.p.c. che individuano quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni **"il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.....ovvero la circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.....tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione"**. E ciò al fine di **"garantire al lavoratore il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"** (Cass. Civ., Sez. Lav., n°15344 del 07.08.2004).

B) IN ORDINE AL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA PREFERENZA MANIFESTATA NELLA SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA: VIOLAZIONE DI LEGGE, DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST., NONCHÉ DEL CCNL E CCNI SULLA MOBILITA' 2016/2017 – VIZIO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' MANIFESTA.

Una volta in ruolo, equità sostanziale imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

Difatti, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, la legge consente i movimenti sull'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio); movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso ha operato come se tali disposizioni non esistessero .

Tale comportamento si appalesa del tutto illegittimo, affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità della lavoratrice, nonché *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico.



Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in *re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della prof.ssa Prozzillo come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio, volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e lontana dal luogo di residenza, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che, con punteggi inferiori (gli assunti a seguito di concorso 2012, nonché i docenti della fase D), hanno ottenuto gli ambiti richiesti.

Tanto in dispregio alle norme costituzionali, al D. L.vo 297/94, art. 462, nonché a quelle contrattuali (CCNL e CCNI). La contrattazione collettiva deve infatti avere il ruolo di maggior garanzia per il lavoratore e NON di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale, onnicomprensivi della mobilità intesa come trasferimento.

Il CCNL Scuola prevede:

"ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

*1. I criteri e le modalità per attuare la **mobilità territoriale**, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di*



specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”.

La discriminazione perpetrata è particolarmente evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto, bensì compreso in una provincia inclusa tra le ultime preferenze indicate in domanda, contrariamente ai docenti di cui sopra (*si ripete, gli assunti a seguito di concorso 2012, nonché i docenti della fase D*) che, invece, sono stati invece assegnati agli ambiti richiesti, in violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, che statuisce: *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. **L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D - tabelle di valutazione dei titoli.

In particolare, l'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase C, ambiti nazionali - dispone quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. **I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non*



dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Con la pubblicazione di tali movimenti, al ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente trasferire ***nella sede più lontana, una delle ultime tra quelle richieste***, così perdendo la possibilità di rimanere nella prima sede di assegnazione o di essere spostata in una di quelle *preferibilmente* richieste e/o addirittura *vacanti*...!!! Tanto in virtù dell'irragionevolezza e manifesta illogicità dei provvedimenti adottati dall'Ufficio Scolastico, in chiaro dispregio delle istanze avanzate dalla lavoratrice prima del trasferimento, che nemmeno sono state riscontrate dalla P.A.: valgano per tutte, il tentativo di conciliazione e la richiesta di assegnazione e/o utilizzazione provvisoria. Da ciò deriva ***l'annullabilità degli atti per vizio procedimentale e di motivazione, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione delle norme citate.***

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che i provvedimenti in questione non siano stati adottati per un interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che i medesimi costituiscono gravissimi atti discriminatori perpetrati in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost.. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che gli atti siano stati adottati in via pericolosamente automatica, e comunque in contrasto con l'art 3 Cost., che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie appare, difatti, evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di



eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR – restrizioni diverse e variegate, frutto di molteplici valutazioni, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria. Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento - non motivato - difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Ufficio Scolastico di Campobasso a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente. Dunque **dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.**

***C) IN ORDINE ALLA LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE –
ULTERIORI VIOLAZIONI DI LEGGE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.***

Con il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, il MIUR ha disatteso le legittime aspettative della ricorrente nascenti dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 relativamente alla disciplina sulla mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di servizio, che non prevedeva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come l'istante, provenienti dalle GAE.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... . Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,



lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... "; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non era, quindi, prevista, in ordine all'assegnazione della sede definitiva, alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) e coloro di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 con quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE. Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha in tal modo introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti, introducendo due fasi distinte e progressive, così privilegiando i primi in danno dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... "*; mentre per gli *"... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... "* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *"... parteciperanno a mobilità territoriale"*. In tal modo, di fatto, solo ai primi (provenienti da GM concorso 2012) è assicurata (e/o, comunque, privilegiata la scelta sui posti disponibili) la sede definitiva in ambito provinciale, a differenza dei secondi (provenienti da GAE), i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità; in tal modo, venendo solo ai primi garantita la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei secondi che, anche se assunti provvisoriamente in altre sede, volessero (come ha fatto la ricorrente) scegliere la sede definitiva di quella provincia (ambito territoriale) in base al punteggio posseduto.



Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE. Un'altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE (come la ricorrente), introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015, è la seguente: l'art. 6 del CCNI, rubricato "*Fasi dei trasferimenti e passaggi*", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (*e relative sottofasi*) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo tra coloro che sono stati assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015; tra questi ancora, tra gli assunti con riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e gli assunti con riferimento alle GAE - statuendo quanto segue:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B



Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo



l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30'.

Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti:

- la fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A;
- la fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo statuita nell'art. 1 comma 108 (primo e secondo periodo) della legge n. 107/2015, **la titolarità su scuola** e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo statuita nell'art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), **per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito;**
- la fase C dell' assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. **Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C;**
- la fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle



fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo statuita nell'art. 1 comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis) della legge n. 107/2015, **il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito**, in deroga al vincolo triennale, **soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare i docenti GAE assunti nella fase B e C.**

Appare così evidente che la mobilità docenti 2016 - prevista nelle fasi B e D - si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti: l'art.1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i *"docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015"*, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle *"Fasi dei trasferimenti e dei passaggi"*, a proposito della *"FASE B"* prevede che *"1. Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse.....se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto."*. Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto....!!! Invero, leggendo la norma contrattuale - attuata con l'OM 241/2016 - la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, un'evidente *disparità di trattamento*) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, atteso che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo in ambito. Diversamente, nel rispetto della



legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola), dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento (non riscontrata nella legge 107/2015), tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Tant'è che il caso, divenuto ormai di scalpore nazionale, è stato sottoposto all'attenzione del TAR Lazio che, in data 01.07.2016, sui ricorsi presentati da alcuni insegnanti per *"l'annullamento - previa sospensione - dell'ordinanza n°241 dell'08.04.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità su scuola e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti"*, ha così statuito: **"considerato che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiano manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito, fissata per il 20 ottobre 2016" (all. n°12).**

Del resto il contratto integrativo della mobilità professionale e territoriale, la conseguente procedura amministrativa di movimento dei docenti coinvolti disciplinata dalla ordinanza Miur impugnata, espressione del contratto, è stata inaccettabile, ha concesso favori e privilegi abnormi, con gravissima deroga della legge e contrariamente a quanto prescritto dall'**art. 398 comma 1 del T.U. (non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) che impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente.**

D) IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DELLA DOCENTE AD UN AMBITO TERRITORIALE DISTANTE, IN VIOLAZIONE DELL'ELENCO DELLE PREFERENZE - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.



Non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla ricorrente, il M.I.U.R. ha violato il "*principio - generale ed inderogabile - di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti*".

Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche **la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi**. D'altronde, il MIUR, con il proprio comportamento, ha omesso di fornire qualsivoglia motivazione (ad es., errore materiale nel procedimento attuato in violazione dei principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della Prozzillo in una sede tanto distante dal luogo di residenza, rispetto a quelle indicate nelle preferenze. Nel caso specifico sussiste, all'evidenza documentale, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Tale condotta amministrativa concreta un'ulteriore violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016, dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 ed infine del Decreto Riforma P.A. 2014 pubblicato nella G.U. del 24.06.2014.

Sulla scorta di tale ultimo Decreto, la fattispecie de qua rientra nella cd. ***mobilità obbligatoria dipendenti pubblici di secondo livello*** che si ha "*....allorquando sulla base di esigenze produttive, tecniche o di organizzazione, o a piani di razionalizzazione e riordino, previa comunicazione delle organizzazioni sindacali, vengono disposti trasferimenti di personale presso unità produttive diverse o di altra amministrazione: in questo caso, il trasferimento del dipendente può essere presso sedi distanti oltre i 50 km ma al di sotto dei 100 km dalla sede iniziale....*".

Per tali ragioni il trasferimento della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l'Amministrazione dovrà quindi procedere ad attribuirle una delle sedi disponibili indicate nella domanda di mobilità, in rigoroso rispetto delle succitate disposizioni e del **principio di scorrimento della graduatoria (all. n°13)**.



E) IN ORDINE AL SISTEMA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE ADOTTATE DAL MIUR: TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRORE EVIDENTE E GROSSOLANO.

Palese è la violazione di legge e/o gli errori macroscopici commessi dagli organi del MIUR nella fattispecie in esame, una delle tante che sta suscitando feroci critiche sull'operato dei medesimi per l'applicazione della mobilità 2016/2017 che, a livello nazionale, ha coinvolto oltre 14.000 docenti, con esiti paradossali e clamorosi: migliaia di docenti trasferiti a circa 1000 km dalla sede precedente, in dispregio della normativa succitata...!!!

In verità, più che di illegittimità, la vicenda è caratterizzata da un errore grossolano causato dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie: in particolare, un famigerato ed oscuro "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti ed assegnazione di sedi, facendo sì che la ricorrente venisse trasferita in Liguria, ad oltre 700 km di distanza dal luogo di residenza e dalla prima sede di assegnazione scolastica, cioè da Benevento/Termoli a Genova.

Sussistono, quindi, le ragioni per la sospensione e/o revoca immediata del trasferimento, previa declaratoria di illegittimità e/o correzione dell'errore materiale nella formazione della graduatoria elaborata ai fini della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale. Deve, pertanto, procedersi alla rielaborazione di una graduatoria "legittima e/o corretta" attribuendo all'istante la sede territoriale richiesta in via prioritaria e preferenziale, e cioè: **Ambito Campania e/o Molise, in subordine uno dei posti vacanti (liberi) in Toscana e/o Emilia Romagna; in ulteriore subordine, le sedi richieste con l'assegnazione ed utilizzazione provvisoria, sempre e comunque nelle Regioni Campania e Molise.**

F) IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PREGIUDIZIO GRAVE ED IRREPARABILE.

§. 1- Fumus boni iuris

Va da sé che quanto or ora argomentato è da considerarsi quale fondamento per il riconoscimento della sussistenza del "*fumus boni iuris*", a sostegno della invocanda tutela interinale petita – quivi – in corso di causa.

Ma vi è di più: atteso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato il diritto alla conferma ed alla mobilità (così come previsto dal contratto integrativo) e l'Amministrazione si configura



come un rapporto paritetico, il comportamento dell'Amministrazione che ometta di dare piena estensione al petito diritto va qualificato come *inadempimento di un'obbligazione di mezzi*, rispetto alla quale va riconosciuto l'interesse della dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto all'esatta applicazione della normativa che disciplina il trasferimento.

5. 2 – *Periculum in mora*

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela – *ictu oculi* – l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'ottenimento della assegnazione della sede di servizio per l'intero anno scolastico 2016/17, così come indicato nella domanda di mobilità, negli *ambiti preferenziali* colà indicati.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determinerebbe pregiudizi gravi ed irreparabili per la lavoratrice.

L'urgenza è dettata dal fatto che solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria al fine di coprire tutti i posti disponibili, cosicché per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, **se non viene riconosciuto la possibilità in quest'anno**, non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' infatti altamente probabile che tale giudizio venga definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di vedersi riconosciuto quel posto per cui ha manifestato la preferenza all'atto della presentazione della domanda di mobilità.



E' d'uopo richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e, quindi, qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – Sez. Lav. Sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. Prev. Oggi 2000, 2287).

Nel caso di specie, tali pregiudizi – per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro – frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale, tanto da incidere negativamente sulla sfera soggettiva alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendone gli interessi familiari e relazionali, come si evince dall'allegata certificazione medica (all. n°14-15).

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenziano le **gravi difficoltà di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Liguria-Ambito Genova), certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza fissata in Benevento**: infatti, a causa dell'illegittimo trasferimento della sede di lavoro in Genova, l'istante si troverebbe a sostenere spese di viaggio, vitto ed alloggio con notevole decurtazione della propria retribuzione mensile.

Da tutto quanto premesso, consegue la **necessità di accordare a parte ricorrente la richiesta tutela d'urgenza al diritto azionato.**

Per i motivi innanzi esposti, la prof.ssa Anna Rita Prozzillo, come *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa

RICORRE

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA



affinché l'Ill.mo Tribunale di Larino – in funzione di Giudice del Lavoro – Voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater ss. c.p.c., *inaudita altera parte*, ovvero in subordine, convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:

previa disapplicazione

-
- **del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi**
perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n°107/2015, così
come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art.
1/bis, nella parte in cui introducono una disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 e quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, nonché quelli di cui all'art. 1, comma 96 lettera b), provenienti dalle GAE;
 - **dell'atto di pubblicazione dell'esito di mobilità della ricorrente**, per l'anno scolastico 2016/2017, per violazione di legge ed erronea compilazione della graduatoria;
 - **nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto e/o**
richiamato dai precedenti, che producano l'effetto di non consentire il trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali (o Provinciali) richiesti, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
- 1) **ACCERTARE** le violazioni di legge e/o gli errori commessi nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità per l'anno 2016/2017, il tutto come sopra esposto e dedotto e per tutti i motivi rappresentati e, quindi, il diritto della prof.ssa Anna Rita Prozzillo all'assegnazione di una sede definitiva negli Ambiti Territoriali della Campania e/o del Molise, indicati come prima scelta nella domanda di trasferimento, ovvero in subordine, negli Ambiti della Toscana ed Emilia Romagna per la sussistenza di posti "liberi"; in via ulteriormente gradata, secondo l'ordine di preferenza degli ulteriori Ambiti indicati; e solo in caso di esaurimento dei posti su Ambito, secondo l'ordine di preferenza delle Province prescelte;



2) **SOSPENDERE**, conseguentemente, l'illegittimo trasferimento della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico di Genova/ Ambito Territoriale della Liguria, assegnando - *anche temporaneamente e con riserva, in virtù delle istanze di assegnazione ed utilizzazione provvisoria* – la prof.ssa Prozzillo presso l'Ufficio Scolastico Regionale Campania/Ambito Territoriale della Provincia di Benevento o presso l'Ufficio Scolastico Regionale Molise/Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni ed in persona dei loro legali rappresentanti p.t., di compiere ogni atto utile per l'attuazione dei provvedimenti che, nell'interesse della ricorrente, verranno ritenuti idonei ad assicurare *interinalmente* gli effetti della decisione nel merito;

4) **Con vittoria di spese e competenze di lite**, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

• **NEL MERITO**

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., **VOGLIA**, in accoglimento del presente ricorso:

previa disapplicazione

-
- del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n°107/2015, così come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, nella parte in cui introducono una disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 e quelli provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012, nonché quelli di cui all'art. 1, comma 96 lettera b), provenienti dalle GAE.;



- **dell'atto di pubblicazione dell'esito di mobilità della ricorrente**, per l'anno scolastico 2016/2017, per violazione di legge ed erronea compilazione della graduatoria;
- **nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto e/o richiamato dai precedenti**, che producano l'effetto di non consentire il trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali (o Provinciali) richiesti, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017

1) ACCERTARE le violazioni di legge e/o gli errori commessi nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità per l'anno 2016/2017, il tutto come sopra esposto e dedotto e per tutti i motivi rappresentati e, quindi, il diritto della prof.ssa Anna Rita Prozzillo all'assegnazione di una sede definitiva negli Ambiti Territoriali della Campania e/o del Molise, indicati come prima scelta nella domanda di trasferimento, ovvero in subordine, negli Ambiti della Toscana ed Emilia Romagna per la sussistenza di posti "liberi"; in via ulteriormente gradata, secondo l'ordine di preferenza degli ulteriori Ambiti indicati; e solo in caso di esaurimento dei posti su Ambito, secondo l'ordine di preferenza delle Province prescelte;

2) REVOCARE, conseguentemente, l'illegittimo trasferimento della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico di Genova/ Ambito Territoriale della Liguria, assegnando – in via definitiva – la prof.ssa Prozzillo presso l'Ufficio Scolastico Regionale Campania/Ambito Territoriale della Provincia di Benevento o presso l'Ufficio Scolastico Regionale Molise/Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso; in subordine, presso gli USR degli Ambiti Toscana ed Emilia Romagna per la sussistenza di posti "liberi"; in via ulteriormente gradata, presso gli USR degli ulteriori Ambiti indicati in ordine di preferenza e, solo in caso di esaurimento dei posti su Ambito, presso gli USR delle Province scelte in ordine di preferenza;

3) ORDINARE alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni ed in persona dei loro legali rappresentanti p.t., di compiere ogni atto utile per il trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti (in subordine, Province) richiesti,



secondo l'ordine di preferenza manifestato nell'istanza di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

.....
<<<<>>>>

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avvocato che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente atto

preMESSo che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, previo ordine di correzione della graduatoria sulla mobilità, ad essere trasferita nelle istituzioni scolastiche degli ambiti e/o province indicati nella relativa domanda per l'anno scolastico 2016/17, secondo il proprio ordine di scuola: Scuole Superiori di II grado, classe di concorso A019 (ora A046) – Discipline Giuridiche ed Economiche;
- i soggetti controinteressati non sono facilmente identificabili poiché la rielaborazione della graduatoria, stante l'evidenza degli errori commessi, può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere perciò notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente assunti negli ambiti territoriali (e/o province) indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità, per la classe concorsuale sopra riferita e vigente per l'anno scolastico 2016/17.

rilevato che

- la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente



invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è prevista la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare, anche d'ufficio, l'esecuzione della notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge *"quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;
- spesso sia la giurisprudenza amministrativa che quella ordinaria, quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono, quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte;
- tale notificazione è stata disposta più volte dai Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, com'è riscontrabile dal sito del convenuto MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a)** autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)** nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c)** sunto dei motivi del ricorso;



d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti gli insegnanti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (seconda fase – punto C dell'art. 6 CCNI) e per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017, per la classe di concorso A019 (ora A046) – Discipline Giuridiche ed Economiche della Scuola Secondaria di Secondo Grado che, in virtù del corretto inserimento di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero dalla medesima scavalcati in graduatoria, per punteggio"*;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare alle Amministrazioni convenute di esibire, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., tutta la documentazione relativa al trasferimento della ricorrente, ivi compreso l'elenco delle graduatorie e l'algoritmo utilizzato dal MIUR per la procedura di mobilità, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini della decisione della presente controversia.

Quali specifici mezzi di prova di cui ci si intende avvalere, si allegano in copia e si esibiscono i seguenti documenti elencati nell'indice del fascicolo di produzione:

- 1) certificazione di abilitazione all'insegnamento del 03.04.2007;
- 2) proposta MIUR di assunzione a t.i. del 27.11.2015;
- 3) dichiarazione Prof.ssa Prozzillo di assunzione servizio del 28.11.2015;
- 4) C.C.N.I. dell'08.04.2016;
- 5) istanza di mobilità anno scolastico 2016/2017;
- 6) comunicazione di notifica assegnazione sede del 13.08.2016;
- 7) ^{è steso} file Excel elenco posti liberi;
- 8) istanza per tentativo di conciliazione del 22.08.2016;
- 9) istanza di assegnazione provvisoria del 27.08.2016;
- 10) istanza di utilizzazione provvisoria del 27.08.2016;
- 11) C.C.N.L. del 29/11/2007 Comparto Scuola;
- 12) ordinanza TAR Lazio dell'01.07.2016;
- 13) ordinanza Trib. Trani, Sez. Lav., del 16.09.2016;



14) certificato medico del 22.08.2016 ASL BN-Dipartimento di Morcone;

15) prescrizione medica farmaci del 22.08.2016 ASL BN-Dipartimento di Morcone.

Salvezze illimitate.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e, trattandosi di controversia individuale di lavoro in materia di pubblico impiego, il contributo unificato è ridotto ope legis del 50% ed è pari dunque ad € 259,00.

Benevento/Larino, 21.09.2016

Avv. Maria Maio






MANDATO AD LITEM

Avv. MARIA MAIO

Io sottoscritta **PROZZILLO Anna Rita**, nata a Benevento il 21.04.1967 ed ivi residente al Viale Mellusi n°83, C.F.:: PRZNRRT67D61A783U, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D. Lgs. n°28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché ai sensi della Legge n°162/2014 della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, La nomino e costituisco Mio Avvocato nel processo di cognizione e/o di esecuzione, instaurato con il presente atto. Mi rappresenterà e difenderà, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in eventuali giudizi di opposizione, nonché in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente. Il presente mandato espressamente Le conferisco per ogni grado, anche ulteriore, del processo di cognizione, nonché per il giudizio di esecuzione. Nominerà Avvocati e Procuratori, se necessario, in ogni sede giudiziaria. La autorizzo ad effettuare chiamate di terzi nel presente giudizio. La autorizzo, altresì, al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n°196/03 e Le conferisco, infine, ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, desistere, riscuotere, quietanzare e ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, in mio nome e conto. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Suo operato. Eleggo domicilio presso il Suo studio in Benevento alla Via A. Gramsci n°12.

Benevento, 21/09/2016

F.to

Anna Rita Prozzillo

E/AUTENTICA
Avv. Maria Maio
Maria Maio